




Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 2088-A

Disposizioni urgenti in materia di gestione dei flussi
migratori e di protezione internazionale

(Conversione in legge del decreto legge n. 145/2024)

N. 278 – 25 novembre 2024



Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 2088-A

Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali

(Conversione in legge del DL n. 145/2024)

N. 278 – 25 novembre 2024

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

PREMESSA	3
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI	4
ARTICOLO 1, COMMA 2-BIS, DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE.....	4
ABROGAZIONE DEL DECRETO-LEGGE 23 OTTOBRE 2024, N. 158.....	4
ARTICOLO 1, COMMA, LETTERA I).....	5
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INGRESSO E SOGGIORNO DI LAVORATORI ALTAMENTE QUALIFICATI. RILASCIO DELLA CARTA BLU UE.....	5
ARTICOLO 2, COMMA 4-BIS.....	6
ACCOMPAGNAMENTO DEI LAVORATORI IN INGRESSO	6
ARTICOLO 2, COMMA 7-BIS.....	6
QUOTA DI INGRESSI RISERVATA ALLE LAVORATRICI.....	6
ARTICOLO 2, COMMA 8-BIS.....	7
ESERCIZIO TEMPORANEO DI ATTIVITÀ LAVORATIVA IN DEROGA AL RICONOSCIMENTO DELLE QUALIFICHE PROFESSIONALI SANITARIE CONSEGUITE ALL'ESTERO.....	7
ARTICOLO 2-BIS.....	9
PROGRAMMAZIONE DEI FLUSSI DI INGRESSO LEGALE DEI LAVORATORI STRANIERI	9
ARTICOLO 4, COMMI 3 E 4, LETTERA B-BIS).....	10
FINANZIAMENTO DI ATTIVITÀ DI COOPERAZIONE DI POLIZIA CON I PAESI INTERESSATI DA ROTTE MIGRATORIE	10
ARTICOLO 11.....	12
MODIFICHE AL DECRETO-LEGGE N. 130 DEL 2020 IN MATERIA DI SOCCORSO AI MIGRANTI	12
ARTICOLO 12-BIS.....	14
INDIVIDUAZIONE DEI COSIDDETTI PAESI DI ORIGINE SICURI AI FINI DELLA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE	14
ARTICOLO 12-TER.....	15
MODIFICA ALL'ARTICOLO 28 DEL TESTO UNICO DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 25 LUGLIO 1998, N. 286, IN MATERIA DI RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE.....	15
ARTICOLO 12-QUATER.....	17
MODIFICA ALL'ARTICOLO 29 DEL TESTO UNICO DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 25 LUGLIO 1998, N. 286, IN MATERIA DI RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE.....	17

ARTICOLO 15-BIS	18
MEZZI E MATERIALI DESTINATI AL CONTROLLO DELLE FRONTIERE E DEI FLUSSI MIGRATORI E ALLE ATTIVITÀ DI RICERCA E SOCCORSO IN MARE	18
ARTICOLO 15-TER.....	19
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIMPATRIO VOLONTARIO ASSISTITO	19
ARTICOLO 15-QUATER.....	20
MODIFICA ALL'ARTICOLO 4 DEL DECRETO LEGISLATIVO 25 LUGLIO 1998, N. 286, IN MATERIA DI INTEROPERABILITÀ DEI SISTEMI INFORMATIVI PER LE FRONTIERE, L'IMMIGRAZIONE E LA SICUREZZA	20
ARTICOLO 15-QUINQUES	22
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE PROCEDURE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE ED ALL'ACCOGLIENZA DEI RICHIEDENTI	22
ARTICOLO 15-SEXIES.....	23
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE NAZIONALE PER IL DIRITTO D'ASILO E DELLE COMMISSIONI TERRITORIALI	23
ARTICOLO 16.....	27
MODIFICHE AL PROCEDIMENTO DI CONVALIDA DEL TRATTENIMENTO DEL RICHIEDENTE PROTEZIONE INTERNAZIONALE – ATTRIBUZIONE DELLE RELATIVE COMPETENZE ALLE CORTI D'APPELLO.....	27
ARTICOLO 17, COMMA 1, LETTERA A), B), C) E D).....	29
MODIFICHE AL PROCEDIMENTO DI IMPUGNAZIONE IN MATERIA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE.....	29
ARTICOLI DA 18 A 18-TER	32
ULTERIORI DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA COMPETENZA DELLA CORTE D'APPELLO IN MATERIA DI TRATTENIMENTI...	32

Informazioni sul provvedimento

A.C.	2088-A
Titolo:	Conversione in legge del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali
Iniziativa:	governativa
Iter al Senato:	no
Relazione tecnica (RT):	presente
Relatori per la Commissione di merito:	Kelany (FDI)
Commissione competente:	I (Affari costituzionali)

PREMESSA

Il disegno di legge dispone la conversione in legge del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali.

Sono oggetto della presente nota le modifiche e le integrazioni apportate al testo del decreto-legge dalla Commissione I (Affari Costituzionali) in sede referente.

Il testo iniziale del provvedimento, corredato di relazione tecnica e di prospetto riepilogativo, è stato già esaminato dalla Commissione bilancio della Camera che, sullo stesso, ha espresso (seduta del 20 novembre 2024) parere favorevole condizionato alla modifica dell'articolo 4, comma 4, lettera a). La condizione è stata recepita nel testo ora all'esame. In merito al testo iniziale del provvedimento si rinvia alla Nota di verifica delle quantificazioni del Servizio bilancio dello Stato – Servizio Commissioni n. 276 del 13 novembre 2024.

Le proposte emendative approvate in sede referente non sono corredate di relazione tecnica, con l'eccezione degli emendamenti governativi nn. 4.7, 2.04 e 12.09. L'emendamento da ultimo citato, in particolare, riproduce, nel complesso¹, il contenuto del decreto-legge 23 ottobre 2024, n. 158² recante disposizioni urgenti in materia di procedure per il riconoscimento della protezione internazionale (presentato al Senato in data 28

¹ Un ulteriore emendamento approvato dalla Commissione di merito (Em. 12.09.223 ha soppresso il comma 1-bis della disposizione che riproduce il comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 158 del 2024, disciplinate i termini di entrata in vigore delle disposizioni del medesimo decreto-legge.

² Composto da due articoli, più un terzo articolo disciplinate l'entrata in vigore.

ottobre 2024 - AS 1280) di cui dispone la rifusione nel testo decreto-legge in esame, attraverso l'introduzione dell'articolo 12-*bis* e la modifica dell'articolo 17, nonché mediante l'inserimento all'articolo 1 del disegno di legge di conversione del presente decreto-legge del comma 2 che dispone la contestuale abrogazione del predetto decreto-legge n. 158 del 2024, con salvezza degli effetti dallo stesso prodotti *medio tempore*.

Il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 158 del 2024 è corredato di relazione tecnica del cui contenuto si dà conto nella presente Nota. Si evidenzia, altresì, che tale decreto-legge non è corredato di prospetto riepilogativo.

Si esaminano di seguito le sole modifiche introdotte dalle Commissioni di merito che presentano profili di carattere finanziario.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLO 1, comma 2-*bis*, del disegno di legge di conversione Abrogazione del decreto-legge 23 ottobre 2024, n. 158

La norma, introdotta da un emendamento³ approvato dalla Commissione di merito, dispone l'abrogazione del decreto-legge 23 ottobre 2024, n. 158 recante disposizioni urgenti in materia di procedure per il riconoscimento della protezione internazionale. Viene, inoltre, previsto che restino validi gli atti e i provvedimenti adottati e siano fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge (comma 1-*bis*).

Le norma, introdotta durante l'esame in sede referente, non è corredata di **prospetto riepilogativo**.

La relazione tecnica, relativa alla norma introdotta nel corso dell'esame, in sede referente, ribadisce il contenuto della disposizione e afferma che questa non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma in esame, introdotta dalla Commissione di merito, dispone l'abrogazione, con salvezza degli effetti prodotti *medio tempore*, del decreto-legge 23 ottobre 2024, n. 158, recante procedure per il riconoscimento della protezione internazionale, le cui disposizioni (articoli 1 e 2) vengono fatte confluire nel testo in esame, mediante l'introduzione dell'articolo 12-*bis* e l'inserimento di modifiche

³ Emendamento governativo 12.09.

all'articolo 17. In proposito non si hanno osservazioni da formulare, rinviando per le relative osservazioni a quanto riportato nelle schede concernenti le menzionate disposizioni del provvedimento in esame.

ARTICOLO 1, comma, lettera i)

**Disposizioni in materia di ingresso e soggiorno di lavoratori altamente qualificati.
Rilascio della Carta blu UE**

La norma, introdotta con un emendamento⁴ approvato dalla Commissione di merito, modifica il comma 18-*bis* dell'articolo 27-*quater* del decreto legislativo n. 286 del 1998 (Testo unico sull'immigrazione) che nel testo vigente prevede che le informazioni relative ai requisiti e alle procedure necessarie per il rilascio del permesso di ingresso e soggiorno di lavoratori altamente qualificati (cosiddetta Carta blu UE) vengano pubblicate sui siti istituzionali dei Ministeri del lavoro, dell'interno e degli affari esteri. La modifica apportata prevede che tali informazioni siano pubblicate anche sul sito del Ministero delle imprese e del *made in Italy* e che le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura inseriscano nei propri siti istituzionali una sezione dedicata alle modalità di rilascio del suddetto documento [comma 1, lettera i), n. 2-*bis*]

Le norme, introdotte durante l'esame in sede referente, non sono corredate di prospetto riepilogativo né di relazione tecnica.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame, introdotta dalla Commissione di merito, prevede che le informazioni relative ai requisiti e alle procedure necessarie per il rilascio del permesso di ingresso e soggiorno di lavoratori altamente qualificati (cosiddetta Carta blu UE) vengano pubblicate oltre che sui siti istituzionali dei Ministeri del lavoro, dell'interno e degli affari esteri (come previsto nell'assetto vigente dal comma 18-*bis* dell'articolo 27-*quater* del Testo unico sull'immigrazione) anche su quello del Ministero delle imprese e del *made in Italy* e su apposite sezioni dei siti delle Camere di commercio (CCIAA) [comma 1, lettera i), n. 2-*bis*]. Al riguardo appare necessario che il Governo fornisca elementi di informazione volti ad assicurare che le amministrazioni

⁴ Si tratta dell'emendamento 1.51.

interessate possano svolgere le attività previste dalla disposizione di cui trattasi nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, conformemente alla clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 20.

ARTICOLO 2, comma 4-bis

Accompagnamento dei lavoratori in ingresso

Le norme, introdotte durante l'esame in sede referente, prevedono che le associazioni di rappresentanza dei lavoratori stranieri, iscritte nel registro delle associazioni, degli enti e degli altri organismi privati che svolgono attività a favore degli stranieri immigrati, possano svolgere il compito di accompagnamento dei lavoratori in ingresso fino all'assunzione tramite percorsi informativi e canali di dialogo con le prefetture-uffici territoriali del Governo. All'attuazione del presente comma si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Le norme, introdotte durante l'esame in sede referente, non sono corredate di prospetto riepilogativo né di relazione tecnica.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono che le associazioni di rappresentanza dei lavoratori stranieri possano svolgere il compito di accompagnamento dei lavoratori in ingresso fino all'assunzione tramite percorsi informativi e canali di dialogo con le prefetture-uffici territoriali del Governo.

Al riguardo, appare necessario che le amministrazioni interessate possano svolgere le attività derivanti dalle disposizioni di cui trattasi nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, conformemente alla clausola di invarianza finanziaria di cui sono corredate le disposizioni medesime.

ARTICOLO 2, comma 7-bis

Quota di ingressi riservata alle lavoratrici

Le norme, introdotte durante l'esame in sede referente, stabiliscono che per gli ingressi previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 settembre 2023 e dal comma 2 del presente articolo 2, è riservata alle lavoratrici una quota fino al 40 per cento delle quote

complessive relative al lavoro subordinato stagionale, non stagionale e all'assistenza familiare e sociosanitaria, nonché fino al 40 per cento del numero massimo delle istanze previsto dal predetto comma 2. Alle richieste delle lavoratrici che eccedono la quota di riserva si applicano le disposizioni ordinarie. In caso di raggiungimento parziale della quota di riserva, all'assegnazione della restante parte concorrono tutti i lavoratori secondo le disposizioni ordinarie.

Le norme, introdotte durante l'esame in sede referente, non sono corredate di **prospetto riepilogativo** né di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame stabiliscono che per gli ingressi previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 settembre 2023 e dal comma 2 del presente articolo 2, è riservata alle lavoratrici una quota fino al 40 per cento delle quote complessive relative al lavoro subordinato stagionale, non stagionale e all'assistenza familiare e sociosanitaria, nonché fino al 40 per cento del numero massimo delle istanze previsto dal predetto comma 2.

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare, stante il contenuto ordinamentale delle disposizioni di cui trattasi.

ARTICOLO 2, comma 8-bis

Esercizio temporaneo di attività lavorativa in deroga al riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all'estero

Le norme, introdotte durante l'esame in sede referente, modificano l'articolo 6-bis, comma 1, del decreto-legge n. 105 del 2021, prorogando dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2027 il termine entro il quale è consentito l'esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario, in deroga alle norme sul riconoscimento delle predette qualifiche professionali, secondo le procedure di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 18 del 2020.

Il suddetto articolo 13 del decreto-legge n. 18 del 2020 ha consentito l'esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario ai professionisti in base a una qualifica professionale conseguita all'estero regolata da specifiche direttive dell'Unione europea. L'assunzione è altresì consentita a tutti i cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea, titolari di un permesso di soggiorno che consenta di svolgere attività lavorativa, fermo restando ogni altro limite di legge. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 11 del decreto-legge n. 35 del 2019, che ha fissato i limiti di spesa per il personale degli

enti del Servizio sanitario nazionale delle regioni nell'ambito del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.

Contestualmente, viene prorogato dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2027 quanto disposto dall'articolo 15, comma 1 e comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2023 consentendo l'esercizio temporaneo di una professione medica o sanitaria o l'attività prevista per gli operatori di interesse sanitario, in base ad una qualifica professionale conseguita all'estero. Fino alla medesima data si applica altresì quanto disposto dagli articoli 27 (ingresso in casi particolari in territorio italiano) e 27-*quater* (ingresso e soggiorno per lavoratori altamente qualificati) del decreto legislativo n. 286 del 1998 (Testo unico sull'immigrazione) anche al personale medico e infermieristico assunto - in base alla predetta disciplina derogatoria - presso strutture sanitarie o socio sanitarie, pubbliche o private, sulla base del riconoscimento regionale, con contratto libero-professionale ovvero con contratto di lavoro subordinato, entrambi anche di durata superiore a tre mesi, a carattere rinnovabile.

Le norme, introdotte durante l'esame in sede referente, non sono corredate di **prospetto riepilogativo** né di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prorogano dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2027 il termine entro il quale è consentito l'esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario, in deroga alle norme sul riconoscimento delle predette qualifiche professionali, secondo le procedure di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 18 del 2020.

Pertanto resta fermo quanto previsto dall'articolo 11 del decreto-legge n. 35 del 2019, che ha fissato i limiti di spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale delle regioni nell'ambito del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.

Contestualmente, viene prorogato dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2027 quanto disposto dall'articolo 15, comma 1 e comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2023 consentendo l'esercizio temporaneo di una professione medica o sanitaria o l'attività prevista per gli operatori di interesse sanitario, in base ad una qualifica professionale conseguita all'estero. Fino alla medesima data si applica altresì quanto disposto dagli articoli 27 (ingresso in casi particolari in territorio italiano) e 27-*quater* (ingresso e soggiorno per lavoratori altamente qualificati) del decreto legislativo n. 286 del 1998 (Testo unico sull'immigrazione) anche al personale medico e infermieristico assunto - in base alla predetta disciplina derogatoria - presso strutture

sanitarie o socio sanitarie, pubbliche o private, sulla base del riconoscimento regionale, con contratto libero-professionale ovvero con contratto di lavoro subordinato, entrambi anche di durata superiore a tre mesi, a carattere rinnovabile.

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare, considerato, da un lato, il carattere ordinamentale delle disposizioni che intervengono, comunque, all'interno di livelli di spesa per il personale già prefissati, dall'altro, che alle precedenti proroghe non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

ARTICOLO 2-bis

Programmazione dei flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri

Le norme, introdotte durante l'esame in sede referente, modificano l'articolo 1 del decreto-legge n. 20 del 2023, in materia di programmazione dei flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri. In particolare, le disposizioni:

- modificano il comma 1, estendendo anche al triennio 2026-2028 la previsione che le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, siano definite, in deroga, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri [comma 1, lettera *a*]);
- modificano il comma 4, estendendo anche al triennio 2026-2028 la facoltà di adottare ulteriori decreti in materia di quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, qualora se ne ravvisi l'opportunità [comma 1, lettera *b*]).

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La **relazione tecnica** afferma che la proposta emendativa estende al triennio 2026-2028 il procedimento di programmazione dei flussi di ingresso in Italia per motivi di lavoro. Essa ha carattere ordinamentale e dunque non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame, introdotte dalla Commissione di merito⁵, prorogano al triennio 2026-2028 le modalità di programmazione dei flussi di ingresso in Italia per motivi di lavoro.

⁵ Con l'approvazione dell'articolo aggiuntivo 2.04 del Governo.

Al riguardo, non si formulano osservazioni attese la natura ordinamentale delle disposizioni.

ARTICOLO 4, commi 3 e 4, lettera *b-bis*)

Finanziamento di attività di cooperazione di polizia con i Paesi interessati da rotte migratorie

Le modifiche, introdotte da una proposta emendativa del Governo⁶ approvata dalla Commissione di merito, integrano di euro 20.000.000 per il 2024 l'autorizzazione di spesa di euro 15.000.000 per il medesimo esercizio, recata dal testo originario del comma 3 del provvedimento in esame.

Si rammenta che tale autorizzazione di spesa è finalizzata alla realizzazione di un programma di interventi straordinari di cooperazione di polizia con i Paesi terzi d'importanza prioritaria per le rotte migratorie.

Viene corrispondentemente modificato il relativo dispositivo di copertura finanziaria individuato al comma 4, disponendo che al suddetto incremento si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo istituito (dall'articolo 1, comma 995, della legge n. 178 del 2020) nello stato di previsione del Ministero dell'interno, finalizzato all'attuazione di interventi in materia di riforma della Polizia locale (comma 4, lettera *b-bis*)).

Il suddetto Fondo reca, ai sensi dell'articolo 1, comma 995, della legge n. 178 del 2020, una dotazione di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.

La relazione tecnica, relativa alla norma introdotta dalla Commissione di merito, ribadisce il contenuto della norma stessa e, con riferimento al comma *b-bis*) introdotto al comma 4, che individua nel fondo di cui all'articolo 1, comma 995, della legge n. 178 del 2020 le risorse di copertura per far fronte al disposto incremento dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 3, precisa che si tratta di un fondo finalizzato all'attuazione di interventi in materia di riforma della Polizia locale e che il relativo disegno di legge governativo di riforma (AC 1716), da finanziare con le predette risorse, è attualmente all'esame della I Commissione della Camera dei Deputati e, presumibilmente, non sarà approvato entro il corrente esercizio finanziario, ragione per cui è possibile attingere alle citate risorse per la copertura del presente intervento normativo.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame, introdotta dalla Commissione di merito, modifica il comma 3 dell'articolo 4, elevando da 15 a 35 milioni di euro per il 2024 (+20 milioni di euro) l'autorizzazione di spesa ivi prevista per il

⁶ Si tratta dell'articolo aggiuntivo 12.09.

programma di interventi straordinari di cooperazione di polizia con i Paesi terzi interessati dalle rotte migratorie. Per la copertura del relativo onere viene previsto l'utilizzo delle dotazioni del Fondo di cui all'articolo 1, comma 995, della legge n. 178 del 2020 istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno (con una dotazione di 20 milioni di euro a decorrere dal 2022), per l'attuazione di interventi in materia di riforma della polizia locale. Al riguardo non si formulano osservazioni considerato che l'onere recato dalla disposizione appare limitato all'entità del disposto incremento.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che la lettera *b-bis*) del comma 4 dell'articolo 4, introdotta nel corso dell'esame in sede referente, provvede all'incremento, da 15 a 35 milioni di euro per l'anno 2024 - dell'autorizzazione di spesa introdotta dal precedente comma 3, riferita alla realizzazione di un programma di interventi straordinari di cooperazione di polizia con i Paesi terzi d'importanza prioritaria per le rotte migratorie, mediante utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 995, della legge n. 178 del 2020.

In proposito, si rammenta che tale ultima disposizione ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un Fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, per l'attuazione di interventi in materia di riforma della polizia locale.

Si fa presente, altresì, che il predetto Fondo risulta iscritto sul capitolo 2546 del menzionato stato di previsione e che, sulla base di un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, sullo stesso risulta al momento integralmente disponibile il citato importo di 20 milioni di euro, equivalente a quello utilizzato dalla disposizione in esame.

Al riguardo si osserva, peraltro, che, in base al Rendiconto generale dell'amministrazione dello Stato relativo all'esercizio finanziario 2023⁷, le risorse iscritte sul menzionato capitolo 2546 per tale anno, pari, come accennato, a 20 milioni di euro, hanno per intero costituito economie di bilancio, non essendo stati assunti impegni a valere sulle stesse entro il termine del medesimo esercizio finanziario⁸.

⁷ Legge 8 agosto 2024, n. 117, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 14 agosto 2024.

⁸ Il disegno di legge C. 2112-*bis*, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027, attualmente all'esame della Camera dei deputati, conferma, in relazione al capitolo

In tale quadro, nel prendere atto dell'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate con finalità di copertura e dell'approssimarsi della conclusione del corrente esercizio finanziario, appare nondimeno opportuno che il Governo confermi che il predetto utilizzo non sia comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente programmati, per l'anno 2024, a valere sulle risorse stesse.

ARTICOLO 11

Modifiche al decreto-legge n. 130 del 2020 in materia di soccorso ai migranti

L'articolo 11 del testo originario dell'AC 2088 modifica alcune disposizioni relative alla disciplina in materia di soccorso navale ai migranti, di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 130 del 2020. In particolare, il comma 1, lettera *b*), modifica il comma 2-*quater* del citato articolo 1, riducendo da 60 a 10 giorni il termine entro il quale può essere impugnato davanti al prefetto il provvedimento di fermo amministrativo della nave, ossia la sanzione amministrativa accessoria che si applica in caso di violazione del provvedimento di divieto di transito e sosta. Viene contestualmente ridotto da venti a cinque giorni il termine entro il quale il prefetto è chiamato a provvedere. Al prefetto è inoltre attribuito il potere di sospendere l'efficacia esecutiva del fermo amministrativo impugnato, quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni [comma 1, lettera *b*]).

Le norme – introdotte dalla Commissione di merito – sostituiscono il comma 1, lettera *b*), introducendo contestualmente la lettera *b-bis*).

In base a tali modifiche, viene integralmente sostituito l'articolo 1, comma 2-*quater*, del decreto-legge n. 130 del 2020. La novella:

- prevede che la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo della nave utilizzata per commettere la violazione oscilla da un minimo di trenta a un massimo di sessanta giorni (a legislazione vigente la durata è di due mesi);
- definisce una nuova procedura, prevedendo che l'organo accertatore contesti la violazione mediante notificazione al destinatario e, senza ritardo e comunque entro cinque giorni, trasmetta gli atti alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente in relazione al luogo di accertamento della violazione, per la decisione sulla sanzione amministrativa e sul fermo della nave. Il prefetto, nei cinque giorni successivi, emana l'ordinanza e, se dispone il fermo, ne indica la durata, decorrente dalla data della notificazione della contestazione, e nomina custode l'armatore o, in sua assenza, il comandante o altro soggetto obbligato in solido, che provvede alla custodia della nave a proprie spese. Nella determinazione della durata del fermo si

2546 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, lo stanziamento di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027.

ha riguardo alla gravità della violazione e all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione stessa. Nelle more dell'adozione dell'ordinanza del prefetto, alla nave è interdetta la navigazione. L'avente diritto può chiedere al prefetto la restituzione della nave quando non sono rispettati i termini previsti o quando il prefetto non adotta il provvedimento sanzionatorio. Avverso i provvedimenti del prefetto è ammessa opposizione all'autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 150 del 2011.

Viene modificato l'articolo 1, comma 2-*sexies*, prevedendo che la durata del fermo amministrativo della nave utilizzata per commettere la violazione oscilla, quando il comandante della nave o l'armatore non forniscono le informazioni richieste dalle autorità, da dieci a venti giorni (venti giorni a legislazione vigente).

Infine, vengono sostituiti il terzo e quarto periodo del suddetto articolo 1, comma 2-*sexies*, prevedendo che la durata del fermo amministrativo della nave, in caso di reiterazione della violazione, oscilla da un minimo di trenta a un massimo di sessanta giorni (a legislazione vigente la durata è di due mesi). Si applicano le disposizioni del comma 2-*quater* ad eccezione del primo (sanzioni) e del terzo periodo (applicazione del fermo amministrativo). In caso di ulteriore reiterazione della violazione, così come a legislazione vigente, si applica il comma 2-*quinqies*, relativo alla confisca della nave. Si ha reiterazione nel caso di nuova violazione commessa con l'utilizzo della medesima nave, contestata anche soltanto a uno degli autori o degli obbligati in solido nei cui confronti, nel quinquennio precedente, sia stata accertata, con provvedimento esecutivo, una precedente violazione delle disposizioni del presente comma, salvo che il medesimo autore od obbligato in solido provi che la condotta illecita è avvenuta contro la sua volontà, manifestata attraverso comportamenti idonei specificamente volti a impedirne il compimento.

Le norme, introdotte durante l'esame in sede referente, non sono corredate di **prospetto riepilogativo** né di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame modificano alcune disposizioni relative alla disciplina in materia di soccorso navale ai migranti, di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 130 del 2020.

In particolare, vengono ridefiniti i termini della durata del fermo amministrativo della nave, ossia della sanzione amministrativa accessoria che si applica in caso di violazione del provvedimento di divieto di transito e sosta (da un minimo di trenta a un massimo di sessanta

giorni, mentre a legislazione vigente la durata è di due mesi). Tali termini vengono altresì ridefiniti nel caso in cui il comandante della nave o l'armatore non forniscano le informazioni richieste dalle autorità, oscillando da un minimo di dieci a un massimo di venti giorni (venti giorni a legislazione vigente). Inoltre, i suddetti termini vengono modificati anche in caso di reiterazione della violazione, oscillando da un minimo di trenta a un massimo di sessanta giorni (a legislazione vigente la durata è di due mesi).

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare tenuto conto che restano ferme le disposizioni che impongono la custodia della nave, a proprie spese, all'armatore o, in sua assenza, al comandante o ad altro soggetto obbligato in solido.

Anche in merito alle modifiche inerenti alle procedure relative alla contestazione della violazione del divieto di transito e sosta e di reiterazione della violazione, non vi sono osservazioni da formulare attesa la natura ordinamentale delle norme.

Infine, riguardo all'eventuale sanzione accessoria della confisca della nave, prevista in caso di ulteriori reiterazioni della violazione, anche in tal caso non vi sono osservazioni da formulare dal momento che resta ferma la disciplina vigente a seguito dell'emanazione del decreto-legge in oggetto.

ARTICOLO 12-bis

Individuazione dei cosiddetti Paesi di origine sicuri ai fini della valutazione delle domande di protezione internazionale

Le norme, introdotte dalla Commissione di merito con l'approvazione di una proposta emendativa del Governo⁹, riproducono il contenuto dell'articolo 1 del decreto-legge n. 158 del 2024 (in conversione al Senato–AS 1280) di cui è stata disposta la rifusione nel testo in esame da parte del medesimo emendamento. Le disposizioni in riferimento, novellando il decreto legislativo n. 25 del 2008 in materia di riconoscimento e revoca dello *status* di rifugiato, stabiliscono l'elenco dei Paesi di origine ritenuti sicuri.

I Paesi di origine ritenuti sicuri, determinati a legislazione vigente con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sono ora individuati direttamente dalla norma. In tal senso, sono riconosciuti come Paesi di origine ritenuti sicuri: Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Erzegovina, Capo Verde, Costa d'Avorio, Egitto, Gambia, Georgia, Ghana, Kosovo, Macedonia del Nord, Marocco, Montenegro,

⁹ Articolo aggiuntivo 12.09.

Perù, Senegal, Serbia, Sri Lanka e Tunisia. Si prevede, altresì, che il summenzionato elenco venga aggiornato periodicamente con atto avente forza di legge e che lo stesso sia notificato alla Commissione europea¹⁰.

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica, relativa alla norma introdotta dalla Commissione di merito, riferisce che questa non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; confermando, a tal fine, quanto evidenziato nella relazione tecnica relativa al decreto-legge n. 158 del 2024 di cui, per effetto del medesimo emendamento, è stata disposta la rifusione nel provvedimento in esame.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame, introdotte durante l'esame in Commissione di merito, riproducono il contenuto dell'articolo 1 del decreto-legge n. 158 del 2024. Le disposizioni del citato provvedimento, novellando il decreto legislativo n. 25 del 2008, in materia di riconoscimento e revoca dello *status* di rifugiato, individuano direttamente l'elenco dei Paesi di origine ritenuti sicuri ai fini della valutazione delle domande di protezione internazionale.

Si evidenzia che i Paesi di origine ritenuti sicuri sono determinati a legislazione vigente con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Al riguardo, preso atto di quanto risulta dalla relazione tecnica in merito neutralità finanziaria delle norme in esame, non si formulano osservazioni.

ARTICOLO 12-ter

Modifica all'articolo 28 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di ricongiungimento familiare

Normativa vigente. L'articolo 28 (diritto all'unità familiare) del decreto legislativo n. 286 del 1998 prevede, al comma 1, che possano beneficiare del ricongiungimento familiare gli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno rilasciato per motivi di lavoro subordinato o autonomo, per studio, per motivi religiosi o per motivi familiari nonché gli stranieri in possesso di permesso di soggiorno per asilo.

¹⁰ Ai fini dell'aggiornamento, il Consiglio dei Ministri delibera, entro il 15 gennaio di ciascun anno, una relazione riferisce sulla situazione dei Paesi inclusi nell'elenco vigente e di quelli dei quali intende promuovere l'inclusione. La relazione è trasmessa alle competenti commissioni parlamentari. La norma prevede, inoltre, che la designazione di un Paese di origine sicuro non può più essere fatta con l'eccezione di parti del territorio dello stesso.

La norma, introdotta da una proposta emendativa¹¹ approvata dalla Commissione di merito, apportando alcune modifiche e integrazioni all'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo n. 286 del 1998, prevede la possibilità di richiedere il ricongiungimento di un familiare per i titolari di permesso di soggiorno rilasciato conseguentemente al riconoscimento della protezione internazionale (non più per i titolari di permesso di soggiorno per asilo), ferma restando la disciplina vigente concernente le altre fattispecie di titolarità di permesso di soggiorno menzionate dall'articolo 28. Inoltre si prevede che, ai fini della richiesta di ricongiungimento risulta necessario il possesso del requisito del soggiorno legale per almeno due anni nel territorio nazionale per i cittadini stranieri, salvo che per i titolari di permesso di soggiorno per protezione internazionale (comma 1). Infine è contenuta una clausola di salvaguardia che fa salve le deroghe previste dal decreto legislativo in argomento e dalla normativa europea (comma 2).

La norma, introdotta durante l'esame in sede referente, non è corredata di **prospetto riepilogativo** né di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame, introdotta dalla Commissione di merito, apporta alcune modifiche all'articolo 28 del decreto legislativo n. 286 del 1998. In primo luogo, essa prevede la possibilità di richiedere il ricongiungimento di un familiare per i titolari di permesso di soggiorno rilasciato conseguentemente al riconoscimento della protezione internazionale (non più per i titolari di permesso di soggiorno per asilo), facendo salve le altre fattispecie di titolarità di permesso di soggiorno menzionate dall'articolo 28. Ai fini della predetta richiesta, la norma introduce, il requisito del soggiorno legale per almeno due anni nel territorio nazionale per i cittadini stranieri, salvo che per i titolari di permesso di soggiorno per protezione internazionale (comma 1). Sono fatte salve dagli effetti della norma le deroghe previste dal citato decreto legislativo e dalla normativa europea (comma 2).

Al riguardo non si formulano osservazioni, atteso il carattere ordinamentale della norma.

¹¹ Si tratta dell'articolo aggiuntivo 12.01.

ARTICOLO 12-*quater*

Modifica all'articolo 29 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di ricongiungimento familiare

Normativa vigente. L'articolo 29 del decreto legislativo n. 286 del 1998 prevede, al comma 3, lettera *a*), che lo straniero che richiede il ricongiungimento familiare, oltre a disporre di un titolo di soggiorno tra quelli indicati all'articolo 28, deve essere in possesso di alcuni requisiti, tra i quali, un alloggio conforme alle norme igienico-sanitarie, nonché di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali.

La norma, introdotta da un emendamento¹² approvato dalla Commissione di merito, apportando talune modifiche all'articolo 29, comma 3, del decreto legislativo n. 286 del 1998, subordina l'attestazione dei requisiti igienico-sanitari e di idoneità abitativa – già stabiliti dal predetto articolo 29, comma 3 – alla previa verifica del numero degli occupanti dell'alloggio e degli altri requisiti previsti dal decreto del Ministro della sanità 5 luglio 1975, in materia di altezza minima e requisiti igienico-sanitari dei locali di abitazione.

La norma, introdotta durante l'esame in sede referente, non è corredata di **prospetto riepilogativo** né di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame, introdotta dalla Commissione di merito, subordina l'attestazione dei requisiti igienico-sanitari e di idoneità abitativa – già stabiliti dall'articolo 29, comma 3, del decreto legislativo n. 286 del 1998 – necessari ai fini della richiesta di ricongiungimento familiare, alla previa verifica del numero degli occupanti dell'alloggio e degli altri requisiti previsti dal decreto del Ministro della sanità 5 luglio 1975, in materia di altezza minima e requisiti igienico-sanitari dei locali di abitazione.

Al riguardo, appare opportuno che il Governo fornisca elementi di informazione idonei ad assicurare che le verifiche prescritte dalla norma possano essere svolte dalle competenti amministrazioni, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, conformemente alla clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 20.

¹² Si tratta dell'articolo aggiuntivo. 12.03.

ARTICOLO 15-bis

Mezzi e materiali destinati al controllo delle frontiere e dei flussi migratori e alle attività di ricerca e soccorso in mare

La norma, introdotta da una proposta emendativa¹³ approvata dalla Commissione di merito, in considerazione delle speciali misure di sicurezza necessarie nell'esecuzione dei relativi contratti, per l'affidamento degli appalti pubblici di forniture e servizi, relativi a mezzi e materiali ceduti, destinati alla cessione o in uso a Paesi terzi, per il rafforzamento delle capacità di gestione e controllo delle frontiere e dei flussi migratori sul territorio nazionale e per le attività di ricerca e soccorso in mare, prevede la parziale applicazione della disciplina dell'articolo 139 (contratti secretati) del decreto legislativo n. 36 del 2023 (Codice dei contratti pubblici). In particolare:

- ai contratti che hanno ad oggetto la fornitura di mezzi destinati al controllo delle frontiere e dei flussi migratori si applica la deroga prevista dal comma 1, lettera *b*), del predetto articolo per i contratti secretati (comma 1);
- con riguardo ai contratti per la fornitura di mezzi destinati al controllo delle frontiere e dei flussi migratori non trova applicazione l'adempimento previsto dal comma 2, secondo periodo, che dispone che, ai fini della suddetta deroga prevista dal Codice, le stazioni appaltanti dichiarano, con provvedimento motivato, i lavori, i servizi e le forniture eseguibili con speciali misure di sicurezza individuate nel predetto provvedimento, precisando le cause che esigono tali misure (comma 2).

Infine, è previsto che per i predetti contratti al cui oggetto, atti o modalità di esecuzione è attribuita una classifica di segretezza, resta ferma la relativa disciplina dell'articolo 139 del Codice dei contratti pubblici e delle altre disposizioni normative in materia di tutela delle informazioni classificate (comma 3).

La norma, introdotta durante l'esame in sede referente, non è corredata di **prospetto riepilogativo** né di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame, introdotta dalla Commissione di merito, relativa all'affidamento degli appalti pubblici di forniture e servizi, relativi a mezzi e materiali ceduti, destinati alla cessione o in uso a Paesi terzi, per il rafforzamento delle capacità di gestione e controllo delle frontiere e dei flussi migratori sul territorio nazionale e per le attività di ricerca e soccorso in mare, prevede

¹³ Si tratta dell'articolo aggiuntivo 15.02 della relatrice.

l'applicazione della disciplina relativa ai contratti secretati di cui all'articolo 139, del Codice dei contratti pubblici (comma 1), ad eccezione del comma 2, secondo periodo, del predetto articolo che prevede un adempimento dichiarativo delle stazioni appaltanti in merito ai motivi delle speciali misure di sicurezza adottate per l'esecuzione di lavori, servizi e forniture (comma 2). È, altresì, previsto che per i contratti a cui è attribuita una classifica di segretezza, resta ferma la disciplina della normativa in materia di tutela delle informazioni classificate (comma 3). In proposito, non si formulano osservazioni atteso il carattere ordinamentale della norma in oggetto.

ARTICOLO 15-ter

Disposizioni in materia di rimpatrio volontario assistito

Normativa vigente. L'articolo 14-ter, del decreto legislativo n. 286 del 1998 (Testo unico sull'immigrazione), disciplina i programmi di rimpatrio volontario ed assistito verso il Paese di origine o di provenienza di cittadini di Paesi terzi che sono realizzati dal Ministero dell'interno, anche in collaborazione con le organizzazioni internazionali o intergovernative esperte nel settore dei rimpatri, con gli enti locali e con associazioni attive nell'assistenza agli immigrati, nei limiti delle risorse di cui al comma 7 del medesimo articolo. La richiamata disposizione prevede che al finanziamento di tali programmi si provvede nei limiti delle risorse disponibili del Fondo rimpatri, di cui all'articolo 14-bis, individuate annualmente con decreto del Ministro dell'interno e delle risorse disponibili dei fondi europei destinati a tale scopo, secondo le relative modalità di gestione.

La norma, introdotta da un emendamento¹⁴ approvato dalla Commissione di merito, reca specifiche novelle all'articolo 14-ter del decreto legislativo n. 286 del 1998 (Testo unico sull'immigrazione) disciplinante i Programmi di rimpatrio volontario assistito. La disposizione, in particolare:

- integra il comma 2, del suddetto articolo che nel testo vigente demanda ad un decreto ministeriale la definizione delle linee guida per la realizzazione dei suddetti programmi, fissando i criteri di priorità che tengano conto delle condizioni di vulnerabilità dello straniero, e i criteri per l'individuazione delle organizzazioni, degli enti e delle associazioni attive nell'assistenza degli immigrati con le quali è prevista la collaborazione. La novella prevede che, oltre alla suddetta vulnerabilità, si tenga

¹⁴ Si tratta dell'emendamento 15.03 della relatrice.

- conto, per le finalità della disposizione, anche della provenienza da Stati o territori con i quali non sono in vigore accordi di riammissione [comma 1, lettera *a*]);
- interviene sul comma 5, che individua le categorie di stranieri a cui i programmi di rimpatrio volontario assistito non si applicano, sostituendo con un nuovo testo la lettera *b*) di tale disposizione. La novella, in particolare, consente l'applicazione dei programmi a soggetti che nell'assetto vigente ne sono esclusi, in particolare, a coloro che, destinatari di un provvedimento di espulsione, senza un giustificato motivo non abbiano osservato il termine concessogli, su loro richiesta, dal prefetto per la partenza volontaria¹⁵ [comma 1, lettera *b*]).

La norma, introdotta durante l'esame in sede referente, non è corredata di **prospetto riepilogativo** né di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame, introdotta dalla Commissione di merito, modifica, tra l'altro, il comma 5 dell'articolo 14-*ter*, del Testo unico dell'immigrazione che individua le categorie di stranieri a cui i programmi di rimpatrio volontario assistito non si applicano, ampliando la sfera dei soggetti destinatari dei medesimi programmi. Al riguardo, non si formulano osservazioni, considerato che in base all'assetto vigente la misura del rimpatrio volontario e assistito trova applicazione nei limiti delle risorse disponibili a ciò specificamente destinate ai sensi del comma 7 del summenzionato articolo 14-*ter*, ovvero nei limiti delle risorse disponibili del Fondo rimpatri, di cui all'articolo 14-*bis* del predetto testo unico, individuate annualmente con decreto del Ministro dell'interno, e delle risorse disponibili dei fondi europei destinati a tale scopo, secondo le relative modalità di gestione.

ARTICOLO 15-*quater*

Modifica all'articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di interoperabilità dei sistemi informativi per le frontiere, l'immigrazione e la sicurezza

Normativa vigente. L'articolo 4 del decreto legislativo n. 266 del 1998 regola l'ingresso nel territorio dello Stato italiano, consentendolo, nel rispetto delle condizioni previste dal codice frontiere Schengen, allo straniero che sia in possesso del passaporto o di un documento di viaggio equipollente in corso di validità,

¹⁵ Ai sensi dell'articolo 13, comma 5, del Testo unico sull'immigrazione.

nonché del visto d'ingresso o dell'autorizzazione ai viaggi, o di un permesso di soggiorno, anch'essi in corso di validità. Ai sensi del comma 2-*bis* del citato articolo 4, l'autorizzazione ai viaggi deve essere richiesta dai cittadini di Paesi terzi esenti dall'obbligo di possedere un visto al momento dell'attraversamento delle frontiere esterne, secondo le modalità previste dagli articoli 15, 17 e 18 del regolamento (UE) 2018/1240, e viene rilasciata, rifiutata, annullata o revocata dall'Unità nazionale del Sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS).

La norma, introdotta da una proposta emendativa¹⁶ approvata dalla Commissione di merito, integra l'articolo 4, comma 2-*bis*, del decreto legislativo n. 286 del 1998, stabilendo che la notifica del provvedimento che reca la decisione di rilascio, di rifiuto, di annullamento o di revoca dell'autorizzazione ai viaggi nel contesto del Sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi¹⁷ (ETIAS) avvenga mediante il servizio di posta elettronica e che il perfezionamento della notificazione avviene una volta effettuato l'invio del messaggio all'indirizzo di posta fornito dal richiedente nel modulo di domanda¹⁸.

La norma, introdotta durante l'esame in sede referente, non è corredata di **prospetto riepilogativo** né di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame, introdotta dalla Commissione di merito, dispone che la notifica del provvedimento che reca la decisione di rilascio, di rifiuto, di annullamento o di revoca dell'autorizzazione ai viaggi nel contesto del Sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi avviene mediante il servizio di posta elettronica e si perfeziona a seguito dell'avvenuto invio del messaggio all'indirizzo fornito dal richiedente.

Al riguardo non si formulano osservazioni, attesa la natura ordinamentale della norma di cui trattasi.

¹⁶ Si tratta dell'articolo aggiuntivo 15.04 della relatrice.

¹⁷ Si tratta di un sistema informatico automatizzato istituito dal regolamento (UE) 2018/1240 con l'obiettivo di rafforzare i controlli di sicurezza su cittadini di Paesi terzi che viaggiano senza visto nello spazio Schengen, contribuendo a garantire un elevato livello di sicurezza, a prevenire l'immigrazione illegale, ad assicurare la protezione della salute pubblica, controlli di frontiera più efficaci, nonché la prevenzione, l'accertamento e l'indagine di reati di terrorismo e altri reati gravi.

¹⁸ Ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (UE) 2018/1240.

ARTICOLO 15-*quinquies*

Disposizioni relative alle procedure per il riconoscimento della protezione internazionale ed all'accoglienza dei richiedenti

Normativa vigente. L'articolo 28-*bis* del decreto legislativo n. 25 del 2008 disciplina la procedura accelerata che deve essere seguita, negli specifici casi indicati dalla medesima disposizione, dalla Commissione territoriale per il diritto di asilo per adottare una decisione dal ricevimento della documentazione da parte della questura (commi 1 e 2).

La norma, introdotta da una proposta emendativa¹⁹ approvata dalla Commissione di merito, modifica il comma dell'articolo 28-*bis* del decreto legislativo n. 25 del 2008 disciplinante le cosiddette procedure accelerate per il riconoscimento della protezione internazionale. In particolare la norma inserisce la nuova lettera *e-bis*) al suddetto comma 2, al fine di estendere l'applicazione della procedura accelerata ivi prevista (con svolgimento dell'audizione entro sette giorni dal ricevimento della domanda e adozione della decisione nei successivi due giorni) al richiedente che è entrato o si è trattenuto irregolarmente in Italia e ha presentato domanda di protezione internazionale, senza giustificato motivo, oltre il termine di novanta giorni dal suo ingresso in Italia (comma 1).

Vengono, inoltre, disposte specifiche novelle al decreto legislativo n. 142 del 2015 (Attuazione della direttiva 2013/33/UE, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello *status* di protezione internazionale). In particolare la norma inserisce:

- il comma 2-*bis* all'articolo 1 che stabilisce che le misure di accoglienza non si applicano al richiedente protezione internazionale che non abbia presentato la relativa domanda, senza giustificato motivo, entro il termine²⁰ di 90 giorni dal suo ingresso nel territorio nazionale. La decisione sull'ammissione è adottata, in forma scritta e motivata, dal prefetto competente per territorio e tiene conto della vulnerabilità del richiedente [comma 2, lettera *a*]);
- il comma 2-*bis* all'articolo 8 che stabilisce che l'accoglienza nei centri governativi e nelle strutture di accoglienza straordinaria (cosiddetti CAS), di cui agli articoli 9 e 11 del medesimo decreto legislativo è assicurata con priorità a coloro che sono giunti nel territorio nazionale a seguito di operazioni di salvataggio in mare, in ragione delle preminenti esigenze di soccorso e assistenza a esse connesse (comma 2, lettera *b*)).

¹⁹ Si tratta dell'articolo aggiuntivo 15.05 della relatrice.

²⁰ Di cui alla lettera *e-bis*) del comma 2 dell'articolo 28-*bis* all'articolo introdotta dal comma 1 dell'articolo in esame 28-*bis*, comma 2,

La norma, introdotta durante l'esame in sede referente, non è corredata di **prospetto riepilogativo** né di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame, introdotta dalla Commissione di merito, estende la procedura accelerata di esame della domanda di protezione internazionale di cui al comma 2 dell'articolo 28-*bis* del decreto legislativo n. 25 del 2008²¹, nei confronti di coloro che, senza giustificato motivo, presentino la domanda oltre il termine di novanta giorni dall'ingresso in Italia (comma 1). Viene, altresì, novellato il decreto legislativo n. 142 del 2015 al fine di specificare l'ambito di applicazione soggettivo delle relative disposizioni in materia di accoglienza. In particolare, viene esclusa l'applicazione delle stesse al richiedente protezione internazionale che non abbia presentato la relativa domanda, senza giustificato motivo, entro il termine di 90 giorni dal suo ingresso nel territorio nazionale [comma 2, lettera *a*)] stabilendo, inoltre, che l'accoglienza nei centri governativi e nelle strutture di accoglienza straordinaria (cosiddetti CAS) venga assicurata con priorità a coloro che sono giunti nel territorio nazionale a seguito di operazioni di salvataggio in mare [comma 2, lettera *b*)]. Al riguardo appare necessario che il Governo fornisca elementi di informazione volti ad assicurare le amministrazioni coinvolte possano provvedere all'attuazione delle disposizioni in esame nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, conformemente alla clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 20.

ARTICOLO 15-*sexies*

Disposizioni in materia di composizione della Commissione nazionale per il diritto d'asilo e delle Commissioni territoriali

Normativa vigente. l'articolo 4, comma 1-*bis* del decreto legislativo n. 25 del 2008 prevede che a ciascuna Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale sia assegnato un numero di funzionari amministrativi con compiti istruttori non inferiore a quattro individuati nell'ambito del contingente di personale altamente qualificato per l'esercizio di funzioni di carattere specialistico di cui all'articolo 12 del

²¹ Con svolgimento da parte della Commissione territoriale dell'audizione entro sette giorni dal ricevimento della domanda e adozione della decisione nei successivi due giorni.

decreto-legge n. 13 del 2017 (nel limite complessivo di 250 unità), ovvero nell'ambito del personale dell'Area dei funzionari o delle elevate professionalità dell'Amministrazione civile dell'interno, appositamente formato in materia di protezione internazionale a cura dell'Amministrazione medesima. In base al comma 2, le Commissioni territoriali sono fissate nel numero massimo di 20. Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Commissione nazionale per il diritto di asilo, sono individuate le sedi e le circoscrizioni territoriali in cui operano le Commissioni, in modo da assicurarne la distribuzione sull'intero territorio nazionale. In base al comma 3 le Commissioni territoriali sono composte da 1 funzionario della carriera prefettizia (con funzioni di presidente), da 1 esperto in materia di protezione internazionale e di tutela dei diritti umani designato dall'UNHCR e dai funzionari amministrativi con compiti istruttori assegnati alla medesima Commissione ai sensi del comma 1-bis. Per ciascun componente con funzioni di presidente e per il componente designato dall'UNHCR sono nominati uno o più componenti supplenti. Le Commissioni territoriali possono essere integrate, su richiesta del presidente della Commissione nazionale per il diritto di asilo, da 1 funzionario del Ministero degli affari esteri come componente a tutti gli effetti. Al presidente ed ai componenti effettivi o supplenti è corrisposto, per la partecipazione alle sedute della Commissione, un gettone giornaliero di presenza. L'ammontare del gettone di presenza è determinato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia.

L'articolo 5, del medesimo decreto legislativo definisce le competenze della Commissione nazionale per il diritto di asilo (comma 1). Questa è presieduta da un prefetto ed è composta da 1 dirigente in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, da 1 funzionario della carriera diplomatica, da 1 funzionario della carriera prefettizia in servizio presso il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione e da 1 dirigente del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno. Ciascuna amministrazione designa un supplente. Alle riunioni partecipa senza diritto di voto un rappresentante del delegato in Italia dell'UNHCR. La Commissione nazionale si avvale del supporto organizzativo e logistico del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno.

La norma, introdotta da una proposta emendativa²² approvata dalla Commissione di merito, reca specifiche modifiche al decreto legislativo n. 25 del 2008 (decreto procedure) volte a modificare, tra l'altro, la composizione delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e quella della Commissione nazionale per il diritto d'asilo. In particolare viene:

- integrato l'articolo 4, comma 1-*bis*, del suddetto decreto legislativo, prevedendo che per le attività di formazione, in materia di protezione internazionale, del personale dell'Area funzionari ed elevate professionalità dell'Amministrazione civile dell'interno, in funzione della loro assegnazione alle Commissioni territoriali, la medesima Amministrazione possa avvalersi anche del Centro alti studi del Ministero dell'interno [comma 1, lettera a), n. 1];

²² Si tratta dell'articolo aggiuntivo 15.06 della relatrice.

- modificato il comma 3, prevedendo che la composizione delle Commissioni territoriali sia integrata, in via temporanea, da prestatori di lavoro con contratto di lavoro a tempo determinato in possesso di adeguata professionalità e da personale dell'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo (EASO) appositamente formati in materia di protezione internazionale a cura dell'Amministrazione dell'interno. Questi stessi soggetti partecipano alle sedute delle Commissioni [comma 1, lettera *a*), n. 2.1 e 2.2];
- aggiunto il comma *2-bis* all'articolo 5 che integra la composizione della Commissione nazionale per il diritto d'asilo, prevedendo, in particolare, che quando questa è chiamata a svolgere attività istruttorie per i procedimenti amministrativi di sua competenza, ivi inclusa l'audizione dell'interessato, tali attività sono svolte dai componenti della Commissione medesima ovvero da funzionari amministrativi con compiti istruttori ad essa assegnati, la cui presenza non è prevista nell'assetto vigente. La disposizione richiama, inoltre, espressamente in tal caso, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 3, undicesimo e dodicesimo periodo del medesimo decreto legislativo che prevedono, per la partecipazione alle sedute della Commissione territoriale, l'attribuzione di un gettone giornaliero di presenza, il cui ammontare è determinato con decreto ministeriale (comma 1, lettera *b*));

Viene, quindi, disposta la novella dell'articolo 5, comma 2, lettera *e-bis*), del DPCM 11 giugno 2019, n. 78, recante il regolamento di organizzazione degli Uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno, modificando le competenze della Direzione centrale per le risorse finanziarie, espungendo dalle sue funzioni la gestione finanziaria delle spese della Commissione nazionale per il diritto di asilo (comma 2).

La norma, introdotta durante l'esame in sede referente, non è corredata di **prospetto riepilogativo** né di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame, introdotta dalla Commissione di merito, reca specifiche novelle al decreto legislativo n. 25 del 2008 volte a modificare, tra l'altro, la composizione delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e quella della Commissione nazionale per il diritto d'asilo. In particolare, con riguardo alle Commissioni territoriali, queste vengono integrate in via temporanea, da prestatori di lavoro con contratto di lavoro a tempo determinato in possesso di adeguata professionalità e da personale dell'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo (EASO) appositamente formati in materia di protezione internazionale a

cura dell'Amministrazione dell'interno. Viene, inoltre, previsto che questi ulteriori componenti temporanei partecipino alle sedute delle Commissioni [comma 1, lettera *a*), n. 2.1 e 2.2]. Con riguardo alla Commissione nazionale per il diritto d'asilo, viene, altresì, previsto che quando questa è chiamata a svolgere attività istruttorie per i procedimenti amministrativi di sua competenza, tali attività siano svolte dai componenti della Commissione medesima ovvero da ulteriori funzionari amministrativi con compiti istruttori ad essa assegnati, la cui presenza non è prevista nell'assetto vigente. In tal caso, per la partecipazione alle sedute della Commissione, viene disposta l'attribuzione di un gettone giornaliero di presenza, il cui ammontare è determinato con decreto ministeriale, analogamente a quanto previsto nell'assetto vigente per la partecipazione alle sedute delle Commissioni territoriali [comma 1, lettera *b*)].

Al riguardo appare necessario che il Governo fornisca chiarimenti in merito agli eventuali maggiori oneri derivanti dalle summenzionate novelle, posto che le stesse prevedono l'applicazione, anche ai componenti aggiuntivi delle Commissioni territoriali e della Commissione nazionale - il cui numero, peraltro, non viene specificato dalla norma - delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo n. 25 del 2008 (cosiddetto decreto procedure) che riconosce un gettone giornaliero di presenza ai partecipanti alle sedute delle Commissioni territoriali.

La norma, inoltre, espunge dai compiti della Direzione centrale per le risorse finanziarie del Ministero dell'interno, la gestione degli affari finanziari e contabili di competenza della Commissione nazionale per il diritto di asilo (comma 2). In merito a tale aspetto, premesso che la disposizione appare di carattere ordinamentale, andrebbe comunque chiarito se stante il tenore della norma, si determini conseguentemente l'affidamento della gestione della spesa direttamente in capo alla Commissione nazionale per il diritto di asilo.

ARTICOLO 16

Modifiche al procedimento di convalida del trattenimento del richiedente protezione internazionale – Attribuzione delle relative competenze alle Corti d'appello

Si evidenzia che **il testo originario dell'articolo 16 del decreto-legge n. 145 del 2024** (in esame) prevede che i giudici delle Corti d'appello chiamati a comporre i collegi di reclamo in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE curino la propria formazione e aggiornamento, mediante la partecipazione, almeno annuale, alle attività formative già organizzate a normativa vigente, per i magistrati destinati alle Sezioni specializzate nella medesima summenzionata materia, dalla Scuola superiore della magistratura anche in collaborazione con uffici o organismi internazionali [comma 1, lettera *a*]). La disposizione reca, inoltre, una serie di modifiche alla disciplina del procedimento giurisdizionale previsto per l'impugnazione dei provvedimenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE, volte, tra l'altro, a confermare quanto già previsto nell'assetto previgente in materia di composizione monocratica delle relative Sezioni specializzate [comma 1, lettera *b*]). Alla norma non sono associati effetti finanziari sul prospetto riepilogativo e la relazione tecnica conferma, con riguardo alla stessa, la previsione di neutralità finanziaria di cui all'articolo 20.

La norma, introdotta da un emendamento approvato dalla Commissione di merito²³, sostituisce integralmente l'articolo 16 con un nuovo testo. La disposizione introdotta, rispetto alla versione originaria che prevede, tra l'altro, una serie di modifiche alla disciplina del procedimento giurisdizionale previsto per l'impugnazione dei provvedimenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE, dinanzi alle Sezioni dei tribunali specializzate in materia di immigrazione, novella l'articolo 3, comma 1, lettera *c*), del decreto-legge n. 13 del 2017 e inserisce il comma 5-*bis* all'articolo 5 del medesimo decreto-legge al fine di, rispettivamente, sottrarre alle sezioni specializzate la competenza sui procedimenti di convalida del provvedimento con il quale il questore dispone, nei confronti del richiedente protezione internazionale, il trattenimento o la proroga del trattenimento²⁴ ovvero la convalida delle misure alternative al trattenimento²⁵ [comma 1, lettera *a*]) e, conseguentemente, di trasferire le relative competenze alla Corte d'appello in composizione monocratica [comma 1, lettera *b*]).

Si rammenta che il **decreto-legge n. 13 del 2017** ha istituito, presso tutti i tribunali distrettuali, sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE,

²³ Emendamento 16.4 della Relatrice.

²⁴ Ai sensi degli articoli 6, 6-*bis* e 6-*ter* del decreto legislativo 142 del 2015 nonché dell'articolo 10-*ter* del Testo unico immigrazione.

²⁵ Adottate ai sensi dell'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo 142 del 2015.

cui è affidata, tra l'altro, ai sensi dell'articolo 3, la competenza a decidere le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti adottati dalla Commissione territoriale e dalla Commissione nazionale di riconoscimento e revoca della protezione internazionale, nonché i procedimenti di convalida del provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento ovvero la proroga del trattenimento del richiedente protezione internazionale ovvero le misure alternative al trattenimento [comma 1, lettera c)].

La norma, introdotta durante l'esame in sede referente, non è corredata di **prospetto riepilogativo** né di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame, introdotta dalla Commissione di merito, sostituisce integralmente con un nuovo testo l'articolo 16 del decreto-legge in esame al fine di trasferire dalla Sezione specializzata del tribunale alla Corte di appello in composizione monocratica la competenza per i procedimenti di convalida del provvedimento di trattenimento ovvero di proroga del trattenimento disposto dal questore nei confronti del richiedente protezione internazionale, nonché di convalida delle misure alternative al trattenimento. La medesima norma ha disposto, altresì, ulteriori interventi incidenti sulle attribuzioni delle Sezioni specializzate e delle Corti d'appello in materia di immigrazione con la modifica dell'articolo 17, la sostituzione successivo articolo 18 con un nuovo testo, nonché con l'introduzione dei nuovi articoli 18-*bis* e 18-*ter*, alle cui schede si rinvia (Cfr. *infra*). Al riguardo, posto che alla norma sostituita dalla disposizione in esame non sono ascritti effetti finanziari e che a quest'ultima, in base a quanto desumibile dal mero dato testuale, non sono associati effetti di maggior onere, appare opportuno che vengano forniti dal Governo elementi di informazione volti ad assicurare che le novelle che attribuiscono specifiche ulteriori competenze alle Corti d'appello in materia di protezione internazionale possano essere effettivamente attuate in condizioni di neutralità finanziaria, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, conformemente alla clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 20.

ARTICOLO 17, comma 1, lettera *a)*, *b)*, *c)* e *d)*

Modifiche al procedimento di impugnazione in materia di protezione internazionale

Si evidenzia che **il testo originario dell'articolo 17 del decreto-legge n. 145 del 2024** (in esame) modifica le procedure e i termini d'impugnazione previsti dal decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 per ricorrere avverso i provvedimenti adottati dall'Unità Dublino, operante presso il Ministero dell'interno, quale autorità preposta alla determinazione dello Stato competente all'esame della domanda di protezione internazionale ai sensi del regolamento (UE) n. 604/2013 [comma 1, lettera *a)*] e avverso i provvedimenti delle Commissioni territoriali competenti a decidere sulle domande di riconoscimento di protezione internazionale [comma 1, lettera *b)* e lettera *d)*]. La norma introduce, altresì, nel suddetto decreto legislativo i nuovi articoli 35-*bis.1*, 35-*bis.2* e 35-*bis.3*, disciplinanti, rispettivamente, il reclamo alla Corte d'appello relativamente ai summenzionati provvedimenti, il ricorso per Cassazione e la sospensione del decreto adottato in sede di reclamo riferito ai medesimi provvedimenti [comma 1, lettera *c)*]. Alla disposizione non sono stati associati effetti finanziari sui saldi dal prospetto riepilogativo allegato al medesimo decreto-legge. La relativa relazione tecnica riferisce, altresì, la neutralità finanziaria della disposizione a conferma della clausola di invarianza finanziaria recata dall'articolo 20.

La norma è stata modificata e integrata per effetto di proposte emendative²⁶ approvate dalla Commissione di merito volte, tra l'altro, a disciplinare l'attribuzione di specifiche competenze in materia di protezione internazionale alle Corti d'appello. In particolare con l'emendamento governativo 12.09, come modificato dal subemendamento 12.09 223 della relatrice) è stata disposta - integrando le lettere *b)* e *d)* del comma 1 - la rifusione nel testo in esame delle disposizioni dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 158 del 2024 (presentato al Senato - AS 1280). Con l'approvazione del successivo emendamento della Relatrice n. 16.4 sono state disposte ulteriori modifiche e integrazioni alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del medesimo comma 1. Lo stesso emendamento ha, inoltre, sostituito con nuovi testi gli articoli 16 e 18 ed ha introdotto i nuovi articoli 18-*bis* e 18-*ter*.

Con specifico riguardo al primo dei due interventi emendativi sopra evidenziati (articolo aggiuntivo. 12.09 come modificato dal subemendamento 0.12.09.223), si evidenzia che le novelle apportate recano, in particolare, le seguenti modifiche al decreto legislativo n. 25 del 2008 (cosiddetto decreto procedure):

- sostituiscono con un nuovo testo il comma 4 dell'articolo 35-*bis*, introducendo modifiche procedurali in materia di sospensione cautelare dell'efficacia esecutiva del provvedimento di diniego della protezione internazionale emesso dalla Commissione territoriale oggetto di ricorso [comma 1, lettera *b)*, n. 2.1] prevedendo,

²⁶ Si tratta dell'articolo aggiuntivo 12.09 del Governo, come modificato dal subemendamento 0.12.09.223 della relatrice, nonché dell'ulteriore emendamento 16.4 della relatrice.

in particolare, con l'inserimento del nuovo comma 4-*bis*, la possibilità di proporre reclamo dinnanzi alla Corte di appello avverso la suddetta decisione di sospensione adottata [comma 1, lettera *b*), n. 2.2];

- modificano l'articolo 35-*ter* concernente il ricorso contro la decisione di diniego della protezione internazionale adottata dalla Commissione territoriale nella procedura di frontiera, prevedendo, anche in tale ipotesi, il reclamo avverso il provvedimento di sospensione innanzi alla Corte d'appello [commi 1-lettera *d*) numeri 1-*bis* e 1-*ter*].

Si evidenzia che rispetto al testo dell'articolo 2, del decreto-legge n. 158 del 2024, la previsione che definisce i termini temporali di applicazione delle summenzionate disposizioni (comma 2 del suddetto articolo 2) disponendo che queste si applichino ai ricorsi presentati decorsi 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, è stata espunta dal testo in esame per effetto dell'approvazione in Commissione di merito del subemendamento 0.12.09.223.

Con il secondo intervento emendativo (emendamento 16.4), sempre con riguardo alle disposizioni del decreto procedure, tra l'altro:

- si interviene sulla disciplina della proposizione del ricorso dinnanzi alle sezioni specializzate, avverso il provvedimento della Commissione territoriale competente a decidere sulle domande di riconoscimento di protezione internazionale, di cui all'articolo 35-*bis* del decreto legislativo n. 25 del 2008, con specifico riguardo alle novelle disposte dal testo originario dell'articolo 17 con l'introduzione dei commi 2-*bis* e 2-*ter* che recano una riduzione della metà del termine ordinario per proporre ricorso nei casi di procedura accelerata e quando nei confronti di un ricorrente sia stato adottato un provvedimento di trattenimento; in particolare viene precisato che le stesse disposizioni si applicano anche nel caso in cui il ricorrente è sottoposto a misure alternative al trattenimento [comma 1, lettera *b*)];
- viene soppressa la disposizione del testo originario dell'articolo 17 [lettera *c*) del comma 1] che ha introdotto gli articoli 35-*bis*.1, 35-*bis*.2 e 35-*bis*.3, nel decreto legislativo n. 25 del 2008, disciplinanti rispettivamente il reclamo alla Corte d'appello, il ricorso per Cassazione e la sospensione del decreto adottato in sede di reclamo [comma 1, lettera *d*)];
- vengono sostanzialmente confermate le modifiche apportate [dal comma 1, lettera *d*), del testo originario dell'articolo 17] all'articolo 35-*ter* concernente il ricorso²⁷ contro la decisione di diniego della protezione internazionale adottata dalla Commissione territoriale nella procedura di frontiera e la conseguente richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, precisando che le stesse si applicano anche se il ricorrente si trova in stato di trattenimento ovvero è sottoposto a misure alternative al trattenimento [comma 1, lettera *e*)].

²⁷ Da effettuare nel termine previsto dal comma 2-*ter* dell'articolo 35-*bis*.

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica, relativa all'emendamento governativo 12.09 approvato dalla Commissione di merito, riferisce che le relative disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; confermando, a tal fine, quanto evidenziato nella relazione tecnica relativa al decreto-legge n. 158 del 2024 di cui, per effetto del predetto emendamento, è stata disposta la rifusione delle medesime disposizioni nel provvedimento in esame.

Le ulteriori proposte emendative (subemendamento 0.12.09.223 ed emendamento 16.4 della relatrice) approvati dalla Commissione di merito non sono corredati di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma introdotta dalla Commissione di merito riproduce il contenuto di un'analogha disposizione, contenuta nell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 158 del 2024. In particolare, la norma interviene sulla disciplina del procedimento di impugnazione dei provvedimenti in materia di protezione internazionale al fine di introdurre la possibilità di reclamo dinnanzi alla Corte di appello avverso la decisione di sospensione cautelare dell'efficacia esecutiva del provvedimento di diniego della protezione internazionale emesso dalla Commissione territoriale, anche nell'ambito della cosiddetta procedura alla frontiera. Al riguardo, pur prendendo atto di quanto evidenziato dalla relazione tecnica che, con riferimento alla disposizione in esame, afferma che dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, appare necessario che il Governo, conformemente a quanto richiesto in relazione al precedente articolo 16, fornisca elementi di informazione volti ad assicurare che le novelle che attribuiscono specifiche ulteriori competenze alle Corti d'appello in materia di protezione internazionale possano essere effettivamente esercitate in condizioni di neutralità finanziaria, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a normativa vigente.

Riguardo alle ulteriori modifiche introdotte dalla Commissione di merito che intervengono su specifici aspetti procedurali della disciplina dell'impugnazione dei provvedimenti in materia di protezione internazionale, non si hanno invece osservazioni da formulare.

ARTICOLI da 18 a 18-ter

Ulteriori disposizioni concernenti la competenza della Corte d'appello in materia di trattenimenti

Si evidenzia che **il testo originario dell'articolo 18 del decreto-legge n. 145 del 2024** (in esame) apporta specifiche modifiche alla disciplina concernente le controversie giudiziarie in materia di diniego o di revoca dei permessi di soggiorno temporanei nei casi di protezione speciale di cui all'articolo 19-ter del decreto legislativo n. 150 del 2011. Alla norma non sono associati effetti finanziari dal prospetto riepilogativo e la relazione tecnica conferma, con riguardo alla stessa, la previsione di neutralità finanziaria di cui all'articolo 20.

La norma, introdotta da un emendamento approvato dalla Commissione di merito²⁸, sostituisce integralmente l'articolo 18 con un nuovo testo e introduce i nuovi articoli 18-bis e 18-ter. Il nuovo articolo 18, rispetto alla versione originaria che reca specifiche modifiche alla disciplina concernente le controversie giudiziarie in materia di diniego o di revoca dei permessi di soggiorno temporanei nei casi di protezione speciale di cui all'articolo 19-ter del decreto legislativo n. 150 del 2011, reca invece modifiche degli articoli 6 e 14 del decreto legislativo n. 142 del 2015, in materia di trattenimento dello straniero; vengono inoltre inseriti nel testo del presente provvedimento gli articoli 18-bis e 18-ter che intervengono, rispettivamente, sugli articoli 10-ter, comma 3, e 14, comma 6, del decreto legislativo n. 286 del 1998, recante Testo unico sull'immigrazione, nonché sull'articolo 4, comma 1, della legge n. 14 del 2024, recante Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria. Il complesso delle modifiche e integrazioni viene disposto, al fine di coordinare le disposizioni vigenti con l'attribuzione alla Corte di appello - prevista dall'articolo 16 del presente provvedimento (Cfr. *supra*) - della competenza nei procedimenti concernenti la convalida dei provvedimenti di trattenimento, della proroga degli stessi e delle misure alternative al trattenimento disposti nei confronti del richiedente protezione internazionale.

Le norme, in particolare, prevedono:

- all'articolo 18; la modifica degli articoli 6 e 14 del decreto legislativo n. 142 del 2015, in materia di trattenimento dello straniero, sostituendo il riferimento alla Sezione del tribunale specializzata in materia di immigrazione con quello alla Corte d'appello. Nello specifico il provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento è trasmesso, senza ritardo e comunque entro quarantotto ore dalla sua adozione alla Corte d'appello per la relativa convalida [articolo 18, comma 1, lettera a), n. 1.1]. Contro tali provvedimenti è ammesso ricorso per cassazione [articolo 18, comma 1, lettera a), n. 2]. Viene, altresì, devoluta alla Corte d'appello la competenza in materia di convalida

²⁸ Si tratta dell'emendamento 16.4 della relatrice.

delle misure alternative al trattenimento²⁹ (consegna del passaporto, obbligo di dimora, obbligo di presentazione) imposte allo straniero che abbia presentato domanda di protezione [comma 1, lettera *b*]);

- all'articolo 18-bis, modifiche al Testo unico sull'immigrazione volte ad attribuire alla Corte d'appello la competenza per la convalida del trattenimento dello straniero richiedente protezione internazionale rintracciato in posizione di irregolarità sul territorio nazionale o soccorso in mare che abbia reiteratamente rifiutato di sottoporsi ai rilievi fotodattiloscopici e segnaletici per la sua identificazione [comma 1, lettera *a*]). Viene, inoltre, previsto che contro i decreti di convalida e di proroga del trattenimento presso il centro di permanenza per i rimpatri è proponibile il ricorso per cassazione entro cinque giorni dalla comunicazione solo per i motivi indicati dalla norma mediante specifici rimandi ad altre disposizioni [comma 1, lettera *b*), n. 1]. Viene, altresì, disposto un rinvio alla disciplina procedurale del ricorso per cassazione contenuta all'articolo 22, comma 5-*bis*, secondo e quarto periodo, della legge n. 69 del 2005, ove compatibile [comma 1, lettera *b*), n. 2]);
- all'articolo 18-ter, modifica l'articolo 4 della legge n. 14 del 2024, recante Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, al fine di inserire la Corte d'appello tra gli organi giurisdizionali competenti per le procedure previste in materia di immigrazione e protezione internazionale, nelle specifiche materie sopra evidenziate (comma 1).

La norma, introdotta durante l'esame in sede referente, non è corredata di **prospetto riepilogativo** né di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma introdotta dalla Commissione di merito, sostituisce integralmente con un nuovo testo l'articolo 18 del decreto-legge in esame e introduce i nuovi articoli 18-*bis* e 18-*ter* che costituiscono norme di coordinamento con la disposizione di cui al precedente articolo 16 (Cfr. *supra*), che attribuisce alla Corte d'appello in composizione monocratica (sottraendola alle Sezioni dei tribunali specializzate in materia di immigrazione) la competenza per la convalida dei provvedimenti di trattenimento, proroga del trattenimento e adozione di misure alternative al trattenimento del richiedente protezione internazionale disposti dal questore.

Si rammenta che la medesima norma ha disposto, altresì, ulteriori interventi incidenti sulle attribuzioni delle Sezioni specializzate e delle Corti d'appello in materia di immigrazione con la

²⁹ Di cui all'articolo 14, comma 1-*bis*, del Testo unico immigrazione.

modifica dell'articolo 17, alla cui scheda si rinvia (Cfr. *infra*). Al riguardo, si osserva che, considerato che al testo originario dell'articolo 18 non sono ascritti effetti finanziari e che al nuovo testo introdotto in sua sostituzione, così come ai nuovi articoli 18-*bis* e 18-*ter*, in base a quanto desumibile dal tenore letterale delle predette disposizioni, non sono associati effetti di maggior onere, appare necessario, ribadendo quanto già evidenziato con riferimento agli articoli 16 e 17, che il Governo fornisca elementi di informazione volti ad assicurare che le novelle che attribuiscono ulteriori specifiche competenze alle Corti d'appello in materia di protezione internazionale possano essere effettivamente attuate in condizioni di neutralità finanziaria, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, conformemente alla clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 20.